

**Allegato A)**

**AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, TRIENNIO 2024-2026**

Le "Linee guida triennali per il diritto allo studio" per il triennio 2024-2026, di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 13/2018, approvate con deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2024, n. 320, e aggiornate con deliberazioni della Giunta regionale 28 febbraio 2025, n. 256, e 3 ottobre 2025, n. 1365 sono ulteriormente aggiornate come segue:

- 1) Al **paragrafo 5. Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali (articolo 10 bis della legge regionale 13/2018)**, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo il capoverso: <<A decorrere dal 1° gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare la domanda anche in assenza di attestazione ISEE.>> è inserito il seguente: <<Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 19/2025, che ha introdotto il comma 2 ter all'articolo 10 bis della legge regionale 13/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2026 la domanda di contributo può essere presentata anche in assenza di certificazione ISEE, qualora lo studente per il quale viene richiesto sia in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/1992.>>;
  - b) prima dell'ultimo capoverso è inserito il seguente: <<Qualora lo studente non usufruisca più dell'alloggio nel corso dell'anno scolastico, il genitore che ha presentato la domanda, o lo studente maggiorenne per sé stesso, dovrà comunicare ad ARDIS l'importo del costo effettivo corrispondente alla quota mensile praticata dalla struttura convittuale per i mesi effettivamente frequentati. È fatta salva la facoltà per ARDIS di effettuare apposite verifiche direttamente con la struttura convittuale.>>.
2. Al **paragrafo 6. Contributi per gli studenti delle scuole paritarie (art. 11 della legge regionale 13/2018)**, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo il capoverso: <<A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis, della legge regionale 13/2018, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare la domanda anche in assenza di attestazione ISEE.>> è inserito il seguente: <<Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge regionale 19/2025, che ha introdotto il comma 4 bis. 1 all'articolo 11 della legge regionale 13/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2026 la domanda di contributo può essere presentata anche in assenza di certificazione ISEE, qualora lo studente per il quale viene richiesto sia in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/1992.>>.

b) Prima dell'ultimo capoverso sono inseriti i seguenti:

<<A seguito di un monitoraggio effettuato, al fine di garantire per tutti i gradi scolastici la stessa percentuale di contribuzione rispetto al costo medio delle rette di iscrizione e frequenza, pari al 41%, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, gli importi dei contributi sono aggiornati come segue:

scuola primaria	euro 1.420,00
scuola secondaria di primo grado	euro 2.000,00
scuola secondaria di secondo grado	euro 2.145,00

Qualora lo studente si sia ritirato o trasferito dalla scuola frequentata nel corso dell'anno scolastico, la retta relativa alla frequenza deve essere rideterminata sulla base del periodo effettivamente frequentato. Il genitore che ha presentato la domanda, o lo studente maggiorenne per sé stesso, dovrà comunicare ad ARDiS l'importo rideterminato corrispondente alla quota mensile praticata dalla scuola per i mesi effettivamente frequentati. È fatta salva la facoltà per ARDiS di effettuare apposite verifiche direttamente con la scuola.>>.

3. Al paragrafo **8. Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con plusdotazioni (art. 15 della legge regionale 13/2018)** sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del paragrafo 8.1 è inserita la seguente premessa:

<< È necessario premettere che negli ultimi anni il numero degli alunni in situazioni di fragilità è in costante crescita. Proprio per far fronte a queste crescenti necessità,

numerose sono le misure che la Regione mette in campo a sostegno delle situazioni di vulnerabilità:

- **Interventi a favore degli alunni con disabilità:** si attua attraverso un accordo tra Regione, Ufficio scolastico regionale per il FVG e prevede l'incremento delle ore di sostegno, con oneri a carico della Regione. Dall'anno scolastico 2025/2026 l'intervento è stato esteso alle scuole paritarie, a partire dalla scuola dell'infanzia.
- **Interventi previsti nel c.d. "Pacchetto scuola":** nell'ambito nell'annuale Protocollo d'intesa sottoscritto con l'Ufficio scolastico regionale, finalizzato a supportare le progettualità delle scuole e al miglioramento della qualità del servizio di istruzione, sono previsti specifici interventi a favore degli alunni con disabilità, con Bisogni Educativi Speciali (BES) e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), attraverso l'incremento della dotazione oraria di personale docente, con oneri a carico della Regione.
- **Sostegno agli alunni con disabilità per la frequenza di percorsi di formazione scuola-lavoro:** è in fase di progettazione un percorso a sostegno degli alunni disabili che frequentano le scuole secondarie di secondo grado per la realizzazione delle ore obbligatorie per i percorsi di formazione scuola lavoro.>>.

b) Dopo il paragrafo **8.2 Requisiti degli interventi e termini per la presentazione delle proposte progettuali** è inserito il seguente:

**<<8.2.1 Interventi per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.**

La Regione finanzia uno o più progetti biennali per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 a valere sulle risorse a carico del bilancio regionale per gli anni 2026 e 2027 da realizzarsi tramite stipula di una o più convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale, ARDIS e le scuole del sistema scolastico regionale in rete, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.

Le scuole del sistema scolastico regionale presentano le proposte progettuali in rete entro la data prevista da un Avviso emanato dal Servizio competente in materia di istruzione, sulla base dei seguenti requisiti:

- a) le reti di scuole devono essere composte da almeno sei istituzioni scolastiche, appartenenti a diversi gradi scolastici;
- b) i progetti sono rivolti prevalentemente agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), al fine di:
  - favorire il diritto allo studio e il successo formativo dei ragazzi interessati e per consentire loro pari opportunità nello studio e prevenire l'abbandono scolastico.

- promuovere azioni di supporto nel processo di identificazione precoce di segnali di criticità;
- formare e sensibilizzare gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche legate ai DSA;
- ridurre i disagi relazionali ed emozionali ed evitare che la condizione di persona con DSA si trasformi in una situazione di disabilità, con conseguenti limitazioni nelle attività quotidiane e con complicanze psicopatologiche e disadattive;
- sensibilizzazione sui DSA dell'intera comunità scolastica (alunni, docenti, operatori e famiglie), al fine di creare un ambiente scolastico e sociale accogliente e inclusivo, idoneo a supportare le famiglie degli alunni con DSA nei processi educativi.

c) I progetti devono includere le seguenti attività:

- collaborazioni per la gestione progettuale con soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore;

- formazione dei docenti attraverso corsi in materia di acquisizione di competenze, osservazione delle prestazioni atipiche, individuazione dei DSA, orientamento delle famiglie ai servizi di certificazione e supporto degli studenti, sia sul piano psicopedagogico della motivazione, dell'autostima e della conoscenza delle proprie potenzialità e fragilità, sia su quello metodologico, disciplinare e della didattica;
- predisposizione e adozione diffusa nelle classi di strumenti di didattica individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi e misure dispensative al fine di potenziare le competenze e le attività delle scuole in materia di DSA;
- percorsi innovativi di ricerca-azione attraverso collaborazioni tra scuola e soggetti competenti del territorio;
- attivazione di momenti di confronto e di ascolto delle famiglie o momenti dedicati di informazione/formazione con lo scopo di aiutarle nella lettura della diagnosi dei propri figli e nel sostegno dello svolgimento dei compiti a casa.

d) I progetti devono prevedere anche un piano di comunicazione delle attività e di diffusione dei risultati che favoriscano il coinvolgimento della comunità di riferimento e la promozione del progetto.

4. Al paragrafo 9. Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio (art. 15 bis della legge regionale 13/2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'ultimo capoverso del paragrafo **9.1 Scuola in ospedale e didattica a domicilio**, è inserito il seguente: <<Negli ultimi anni sono aumentate in modo esponenziale le richieste di istruzione domiciliare, per questo, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, l'importo a disposizione del progetto è stato notevolmente aumentato.

Inoltre, è stato previsto un ulteriore intervento per potenziare le attività a favore degli alunni in condizioni di temporanea malattia nei periodi extrascolastici.>>;

b) dopo il paragrafo 9.1 è inserito il seguente:

**<<9.1.1 Evoluzione numero alunni seguiti annualmente dalla SIO**

	media alunni biennio 2019- 2021	Media alunni biennio 2023/2025
Scuola secondaria di secondo grado	<b>67</b>	<b>141</b>
Scuola secondaria di primo grado	<b>51</b>	<b>86</b>
Scuola primaria	<b>94</b>	<b>135</b>
Scuola primaria	<b>50</b>	<b>82</b>

>>.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE